

BONOMI PAOLO. Invece delle parole « per le costruzioni, le tubature e i macchinari » dire: « i fabbricati ed ogni altra stabile costruzione, destinati alla provvista dell'acqua potabile ».

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ecco, questa è la formula della legge del 1865!

SALANDRA. Ma perchè volete farne una questione? Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Mi lasci finire con gli emendamenti, e poi le darò facoltà di parlare.

Onorevole Bignami?...

BIGNAMI. Ringrazio e ritiro.

PRESIDENTE. Dell'onorevole Carcano non ne parliamo...

Onorevole Benaglio...

BENAGLIO. Preso atto della dichiarazione del ministro che la disposizione dell'articolo è applicabile anche alle opere esistenti, ringrazio e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Bacchelli...

BACCHELLI. Prendo atto della dichiarazione del ministro che colla presente legge non si pregiudica il diritto attuale, e quindi ritiro la mia proposta e mi associo a quella dell'onorevole Bonomi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Salandra. Ne ha facoltà.

SALANDRA. Volevo pregare il Governo di mantenere l'articolo concordato colla Commissione, perchè mi pare il più chiaro. E tutte le questioni sarebbero eliminate, compresa quella con molto serio fondamento sollevata dall'onorevole Bacchelli, se il ministro del tesoro o il ministro delle finanze volessero dichiarare che, con questo articolo, s'intende concedere quella esenzione che in esso è stabilita letteralmente, e che rimangono impregiudicate tutte le questioni pendenti, siano dinanzi alle Commissioni fiscali, siano dinanzi alla giustizia.

Quando questa dichiarazione vi sia, da parte del Governo, che tutto rimane impregiudicato, allora l'interpretazione che il collega Bacchelli temeva non potrà essere data.

Ed allora votiamo tutti questo articolo che è chiarissimo, e che dà ai nostri comuni un beneficio che essi desiderano e aspettano, sia per le opere fatte, sia per quelle da farsi, perchè vi sono delle questioni non poche dinanzi alle agenzie delle tasse.

Quindi pregherei il Governo e la Camera di mantenere l'articolo come è, dopo le dichiarazioni esplicite che certamente il Governo dovrà fare.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Io avevo accettato la formula dell'onorevole Bonomi unicamente per acquetare gli scrupoli che si sono manifestati da parte di parecchi colleghi per le questioni pendenti davanti all'autorità giudiziaria. Ed anche perchè, a mio avviso, le parole « stabile costruzione » comprendono anche le tubature. Ma ad ogni modo, colla dichiarazione che la disposizione dell'articolo 12 non può in alcuna maniera pregiudicare le questioni esistenti, il Governo torna alla sua formula concordata colla Commissione che, vedo, raccoglie il consenso di tutti.

PRESIDENTE. Onorevole Bonomi, è contento anche lei?

BONOMI. Sissignore.

PRESIDENTE. Allora non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 12.

(È approvato).

Art. 13.

I benefici della presente legge si estendono anche ai comuni delle provincie contemplate dalle leggi speciali per la Sardegna, la Basilicata e la Calabria, per la parte di spese che tali leggi speciali pongono a carico dei comuni e per tutto quanto essa contiene di maggior giovamento alle amministrazioni locali.

PRESIDENTE. Su quest'articolo è iscritto a parlare l'onorevole Benaglio.

BENAGLIO. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifero, il quale propone i due seguenti emendamenti:

Aggiungere in fine: « e per tutto quanto essa contiene di maggior giovamento alle amministrazioni locali ».

Lucifero.

Aggiungere:

« I comuni della Calabria che abbiano ottenuto prestiti col concorso governativo ai sensi dell'articolo 42 della legge 25 giugno 1906, n. 255, sono autorizzati a trasformarli in nuovi prestiti del tipo consentito dalla presente legge, ammortizzabili in 50 anni.

« Lucifero, Casolini, Pellicchi, Fera, Berlingieri, Nunziante, Larizza, Ciraoio ».

LUCIFERO. Su questo articolo avevo due emendamenti. Il primo è stato già ac-